

7° Commissione Istruzione pubblica, beni culturali

Senato della Repubblica

28 novembre 2019

Audizione FAI

nell'ambito dell'Affare Assegnato n. 245 "Volontariato e professioni nei beni culturali"

Gentile Presidente, onorevoli Senatrici e Senatori,

vogliamo innanzitutto ringraziarvi per la possibilità che avete voluto accordarci di intervenire in questa sede istituzionale su un tema tanto caro al FAI, quale quello del volontariato e delle professioni nei beni culturali, ambito al quale il FAI da anni dedica la grande parte della propria attività.

CHI SIAMO, COSA FACCIAMO

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, Fondazione privata senza scopo di lucro, con il contributo di tutti cura in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future, promuove l'educazione e la conoscenza per l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell'art. 9 della Costituzione.

Nella propria storia il FAI ha restaurato e valorizzato 64 beni, di cui 31 beni monumentali e naturalistici regolarmente aperti al pubblico, 21 tutelati e 12 in restauro. Tali beni sono interamente gestiti da uno staff professionale di 255 dipendenti che svolge funzioni operative e che ha in buona parte sede ove i beni si trovano. Nella gestione dei beni, allo staff si affiancano professionisti e numerose imprese di servizi culturali sul territorio, per un totale ulteriori 500 collaborazioni continuative.

La presenza del FAI nella promozione, nella cura e nella gestione dell'immenso patrimonio italiano è testimoniata da:

- investimenti in restauri per oltre 126 milioni di euro dal 1975 ad oggi;
- attività di sensibilizzazione e educazione a livello nazionale, come le "Giornate FAI di Primavera" e le "Giornate FAI d'Autunno" (oltre 1000 beni aperti e 700.000 visitatori nel 2018) e i "Luoghi del Cuore", il principale progetto italiano di

sensibilizzazione sulla preservazione del nostro patrimonio, con oltre 5 milioni di segnalazioni ricevute negli anni, che hanno portato ad interventi mirati di restauro e valorizzazione;

- attività di sensibilizzazione e educazione a livello territoriale, grazie alle 120 Delegazioni, composte esclusivamente da volontari.

Tutte queste attività sono svolte in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione: l'art. 9, che promuove lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico del Paese, e l'art. 118, che favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà; si inseriscono altresì nel quadro delle attività di valorizzazione disciplinate dal Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 42/2004): l'art. 6, che favorisce e sostiene la partecipazione dei privati, singoli o associati, anche in forma di volontariato, alla valorizzazione del patrimonio culturale, e l'art. 111 che qualifica tale attività come "...attività socialmente utile" e ne riconosce "la finalità di solidarietà sociale".

Con la sua azione il FAI ha ampiamente dimostrato che la conoscenza, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico e paesaggistico nazionali sono un'eccezionale opportunità per la crescita culturale del nostro Paese e che nondimeno sono una leva economica importante anche per lo sviluppo delle professionalità dei beni culturali.

IL FAI E IL MONDO DEL VOLONTARIATO

Il FAI, Fondazione privata senza scopo di lucro, è un ente del Terzo settore e, in quanto tale, ricade nell'ambito della disciplina recata dal relativamente recente Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017).

Il Codice nasce dalla volontà, sancita dall'art. 1, di *"sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione"*.

In questo contesto, **il FAI ha sempre operato e continua ad operare nel massimo rispetto della professionalità e del lavoro di tutte le persone a vario titolo coinvolte nelle sue iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale, che si tratti di professionisti o di volontari**, animato dalla consapevolezza dell'importante funzione sociale svolta dagli enti del Terzo settore e dal volontariato.

L'art. 17, comma 1 del Codice del Terzo settore prevede, infatti, che *“Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”*.

Il principale coinvolgimento dei volontari del FAI avviene in occasione di due grandi momenti di sensibilizzazione organizzati durante l'anno, entrambi della durata due giorni: le Giornate FAI di Primavera e le Giornate FAI d'Autunno. Tali iniziative hanno il carattere di “grandi eventi” di promozione e sensibilizzazione e hanno lo scopo di far conoscere ed aprire al pubblico migliaia di luoghi, normalmente chiusi o inaccessibili o poco conosciuti, legati all'identità storica, artistica, paesaggistica e popolare del Paese.

Le migliaia di volontari che si attivano in questi pochi giorni all'anno, su tutto il territorio nazionale, sono i principali attori che promuovono ed attuano i principi costituzionali e normativi anzidetti, realizzando appieno la missione della Fondazione: la sensibilizzazione della comunità e la promozione della cittadinanza attiva.

Va segnalato, inoltre, che è principalmente nell'ambito di queste manifestazioni che si attuano i grandi programmi formativi con le scuole.

I volontari FAI sono altresì attivi tutto l'anno all'interno della rete delle Delegazioni FAI, capillarmente diffusa sul territorio nazionale; in questo contesto svolgono un'azione di vigilanza e promozione del patrimonio italiano, mediante l'organizzazione di svariate iniziative culturali rivolte agli iscritti, coinvolgendoli in una vera e propria “vita associativa” territoriale.

Per quanto attiene ai volontari che operano all'interno dei beni del FAI, essi non si pongono neppure astrattamente in concorrenza con i professionisti del settore del turismo e della cultura, in quanto le attività svolte consistono nell'accoglienza al pubblico, nella sorveglianza ai luoghi espositivi e nell'assistenza integrativa ai percorsi di visita.

IL FAI PER LA PROMOZIONE DELLE PROFESSIONI DEI BENI CULTURALI

Consapevole della importanza della realtà rappresentata, nel panorama della gestione e valorizzazione dei Beni Culturali, **in assenza di una chiara definizione dell'ambito dell'attività riservate alle professioni nei beni culturali**, il FAI non intende sottrarsi alle proprie responsabilità e **intende partecipare in modo costruttivo al dibattito** che è stato avviato in questa sede e **suggerire alcune linee guida** che potrebbero essere di supporto nel momento in cui il legislatore dovesse decidere di operare a livello normativo.

Occorre partire dalla doverosa premessa che i professionisti, i volontari, gli studenti e ovviamente lo Stato nel suo complesso hanno tutti un **comune obiettivo: la promozione della Cultura**; tale obiettivo dovrà quindi essere raggiunto con il contributo di tutti, nel rispetto delle singole specificità e in una logica di interdipendenza.

E' allora di fondamentale rilevanza che nei futuri interventi normativi vengano precisati gli ambiti riservati all'attività dei professionisti nei beni culturali in modo che esse non confliggano con la fondamentale funzione sociale degli enti del Terzo settore e con le attività di valorizzazione dei beni culturali e di diffusione della cultura, che possono invece essere svolte con il contributo dei volontari (in forma singola o associativa).

Tali ambiti possono essere definiti mediante l'utilizzo dei seguenti criteri.

I – Occasionalità delle iniziative di sensibilizzazione

E' importante non confondere l'attività svolta dai professionisti dei beni culturali con le iniziative di sensibilizzazione ed educazione caratterizzate dalla occasionalità.

Ci si riferisce a quelle iniziative organizzate da enti senza scopo di lucro, solo in determinati periodi dell'anno e per un tempo limitato.

Si portano come esempio proprio le Giornate FAI di Primavera e di Autunno, che si svolgono in quattro giornate all'anno (due in primavera e due in autunno). Queste iniziative offrono al grande pubblico la possibilità di visitare beni raramente o difficilmente accessibili oppure anche di riscoprire l'interesse storico artistico di beni già regolarmente aperti ma poco valorizzati.

Tutti questi beni non sarebbero altrimenti fruibili se non grazie al determinante contributo dei volontari.

Tali iniziative di sensibilizzazione e promozione si contraddistinguono proprio perché sono occasionali e non assumono il carattere di attività realizzata in forma organizzata e continuativa.

II – Accessorietà delle iniziative culturali

E' altrettanto importante non confondere l'attività svolta dai professionisti dei beni culturali con l'attività di diffusione della cultura che viene organizzata all'interno della vita associativa di un ente del Terzo settore.

Ci si riferisce ai viaggi e alla gite ed altri eventi locali che gli enti non profit organizzano per i propri associati con l'unico scopo di creare occasioni speciali per riscoprire il patrimonio storico del nostro Paese.

Queste iniziative culturali prevedono spesso l'intervento di docenti universitari, esperti in storia dell'arte, insigni personalità del mondo della cultura.

Anche queste iniziative, di carattere accessorio, devono esulare dall'ambito di esercizio esclusivo dell'attività da parte dei professionisti dei beni culturali, in quanto rientrano nell'alveo proprio dell'attività di diffusione della scienza, sono espressione della libertà di insegnamento e ricerca, garantite dall'art. 33 della Costituzione e sono pertanto l'espressione del diritto dei singoli all'associazionismo, sancito dall'art. 18 della Costituzione.

III – Natura e contesto del bene culturale

Infine, per quanto attiene più specificatamente alla professione di guida turistica, partendo dalla definizione contenuta nell'art. 11 della legge n. 217/1983 che affermava che "*è guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici*", sarà opportuno specificare che il compito della guida turistica si estende anche alle visite in tutti quei beni, pubblici o privati, di eccezionale rilevanza culturale, che richiamino un numero significativo di visitatori e per i quali sia previsto un biglietto di ingresso.

Laddove invece i beni, sia pubblici che privati, non rivestano tale eccezionale interesse storico artistico, sia per la loro natura o perché situati in aree compromesse e degradate (quindi maggiormente soggette a rischi di abbandono) oppure siano beni aperti al pubblico gratuitamente, sembra opportuno lasciare più ampio spazio alla libera iniziativa dei privati, comunque essa venga configurata, secondo i criteri sopra enunciati.

Auspichiamo che le anzidette considerazioni possano fornire un utile contributo alla Commissione per il giusto inquadramento delle iniziative socialmente utili portate avanti dai privati del Terzo settore e per la piena tutela dei diritti dei volontari, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e delle norme vigenti in materia di Beni Culturali e del Codice del Terzo settore, nel rispetto di tutte professionalità dei beni culturali.